



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 44 del 28/12/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE PER LA RISCOSSIONE TARI 2024 E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ESENZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI

L'anno **duemilaventitre** addì **28** del mese di **dicembre** alle ore **20:34**, convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito nei modi e termini previsti dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la **Villa Obizzi**, in **ordinaria seduta pubblica di prima convocazione**.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti:

		Presente	Assente
1	GIACINTI FILIPPO (Sindaco)	X	
2	BADO VALENTINA (Consigliere)	X	
3	BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere)	X	
4	CANTON ANDREA (Consigliere)	X	
5	CASOTTO MARCO (Consigliere)	X	
6	FANTINATO LUISA (Consigliere)	X	
7	GALLINARO MARIA TERESA (Consigliere)	X	
8	GRANDI GAETANO (Consigliere)	X	
9	MARAN DANIELE (Consigliere)	X	
10	MASIERO ANNAMARIA (Consigliere)	X	
11	MASIERO MATTIA (Consigliere)	X	
12	MAURI DAVIDE (Consigliere)	X	
13	NUVOLETTO MARIO (Consigliere)	X	
14	RAMPAZZO FEDERICO (Presidente)	X	
15	RIGONI EMANUELA (Consigliere)	X	
16	SAVIO RICCARDO (Consigliere)	X	
17	SIINO SARAH (Consigliere)	X	

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio su 17 componenti assegnati.

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Casumaro Dott.ssa Morena;

La seduta, diffusa in streaming, è legale.

Sono presenti gli assessori: Massimiliano Barison, Marco Mazzucato, Valentina Luise, Anna Franco nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n. 1 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 26 - 2023 del 12/12/2023).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000, il parere del Collegio dei Revisori acquisito al prot. Com.le n. 41378 del 11/12/2023, nonché il parere favorevole a maggioranza della 1° Commissione Consiliare riunitasi il 20/12/2023, giusto verbale acquisito al prot. Com.le n. 43903 del 28/12/2023.

Interviene l'Assessore Mazzucato.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema di votazione elettronico la proposta succitata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti	n. 17
Votanti	n. 14
Voti favorevoli	n. 14
Astenuti	n. 03 (Canton, Fantinato, Savio)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione.

Con n. 14 voti favorevoli e n. 03 astenuti (Canton, Fantinato, Savio), espressi con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
FEDERICO RAMPAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
MORENA CASUMARO

(Codice dell'Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2-26-2023 del 12/12/2023

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE SCADENZE PER LA RISCOSSIONE TARI 2024 E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ESENZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI SOCIALI

Su iniziativa della Giunta Comunale (*provvedimento n. 213 del 06/12/2023*)

Relatore: l'Assessore al Bilancio -Mazzucato Marco-

Come previsto dal vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI, è necessario approvare per l'anno 2024 sia le relative scadenze di pagamento nonchè i criteri per l'eventuale esenzione della tassa;

Con la proposta che si sottopone al Consiglio Comunale si prevedono tre rate con la stessa cadenza già stabilita per l'anno in corso e cioè 31 maggio, 30 settembre e 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda invece l'esenzione, per il prossimo anno, causa la difficile congiuntura economica che si riflette sui bilanci delle famiglie, oltre che per il significativo aumento dei prezzi per l'energia elettrica e del gas, si propone di mantenere il vantaggio fiscale in favore degli utenti in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato ed inoltre di innalzare, tenendo conto dell'aumentato costo della vita, le soglie ISE già previste l'anno 2023 per l'accesso all'esenzione da parte dei nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni con reddito da sola pensione.

Inoltre si propone di fissare entro il 30 giugno 2024 il termine per la presentazione della domanda di esenzione TARI.

La presente proposta di deliberazione è stata trattata nella seduta del 20/12/2023 della 1^a Commissione Consiliare ed è stata approvata a maggioranza.

PROPOSTA

Premesso che il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche e integrazioni, prevede in particolare e in breve:

- all'art. 23 che sono esentati dal pagamento del tributo i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o sociale individuati in base alla situazione ISEE, alla tipologia di reddito proveniente da pensione e altro, secondo i parametri fissati dalla deliberazione di

approvazione delle tariffe. Con la medesima deliberazione di approvazione delle tariffe è fissato anche il termine entro il quale l'interessato dovrà presentare per ogni anno, debita domanda di esenzione. Gli oneri derivanti dall'esenzione in parola sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura dev'essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

-all'art. 26 che la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 sono versati con le modalità previste dalla legge; il pagamento degli importi sarà suddiviso in almeno due rate o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione;

Preso atto che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno" abrogando implicitamente l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto opportuno, nelle more dell'approvazione dell'adeguamento al PEF 2024 e delle tariffe TARI 2024 non più vincolata al termine per l'approvazione del bilancio finanziario, stabilire comunque, sia i parametri nonchè il termine di presentazione della relativa domanda per l'esenzione TARI, sia il numero e le relative scadenze delle rate per il versamento del tributo 2024 al fine di garantire da parte dell'ufficio addetto, la predisposizione degli avvisi di pagamento in tempo utile;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 29/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale in merito all'esenzione TARI 2023, oltre a ricomprendere le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, sono stati stabiliti fra l'altro, i seguenti limiti ISE per l'ammissione all'esenzione medesima da parte dei nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni con reddito da sola pensione:

A. nucleo di n. 1 persona senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 9.188,52
B. nucleo di n. 1 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 20.031,90
C. nucleo di n. 2 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 14.484,88
D. nucleo di n. 2 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 28.090,48
E. nucleo di n. 3 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 16.397,58
F. nucleo di n. 3 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 30.716,06

- per ogni ulteriore componente oltre il terzo si incrementerà il limite di € 1.915,77=;

Ritenuto quindi per l'anno 2024, causa la difficile congiuntura economica che si riflette sui bilanci delle famiglie, oltre che per il significativo aumento dei prezzi per l'energia elettrica e del gas:

a) innalzare con un aumento ritenuto congruo pari a 1,09 punti percentuali le soglie ISE già previste per l'anno 2023 per l'accesso all'esenzione da parte dei nuclei familiari composti da ultrasessantacinquenni con reddito da sola pensione come di seguito in dettaglio:

A. A. nucleo di n. 1 persona senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 9.288,67
B. nucleo di n. 1 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 20.250,25
C. nucleo di n. 2 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 14.642,77
D. D. nucleo di n. 2 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 28.396,67
E. nucleo di n. 3 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 16.576,31
F. nucleo di n. 3 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 31.050,87

- per ogni ulteriore componente oltre il terzo si incrementerà il limite di € 1.936,65=;

b) ricomprendere fra gli aventi diritto l'esenzione anche gli intestatari di utenze domestiche economicamente svantaggiate e in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato, in quanto titolari di un ISEE molto modesto;

Visto quindi l'art. 2, comma 4, D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221, come modificato dall'art. 2, D.P.C.M. 04/04/2001, n. 242 secondo cui "Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari";

Visto il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in vigore l'8/2/2014 e i decreti ministeriali attuativi;

Visto il vigente Regolamento sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate;

Ravvisata altresì l'opportunità di fissare al 30 giugno 2024 il termine ultimo per la presentazione della domanda di esenzione TARI 2024 da parte degli utenti che si trovano in particolari condizioni economiche;

Considerato il combinato disposto dall'art. 1, comma 688, della Legge n. 147 del 2013 che prevede che le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e dall'art. 15-bis del D.L. n. 34 del 2019 in merito alla pubblicazione dal 28 ottobre di ogni anno sul sito internet www.finanze.gov.it quale condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP;

Ritenuto pertanto per quanto sopra che, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre;

Ravvisata l'opportunità quindi di fissare per l'anno 2024 le seguenti scadenze per il versamento della TARI :

1^ rata

31 maggio 2024

totale ovvero acconto 1/3

2^ rata	30 settembre 2024	secondo acconto 1/3
3^ rata	31 dicembre 2024	saldo

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Dato Atto che sulla presente proposta è obbligatorio il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, e acquisito al protocollo generale in data 11/12/2023 con n. 0041378;

PROPONE

1) **di richiamare** la premessa a costituire motivazione giuridica del seguente disposto;

2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'applicazione della TARI e dell'art. 7 del regolamento comunale per la parametrizzazione dell'I.S.E.E., l'esenzione TARI 2024 per le seguenti utenze e alle condizioni di seguito riportate:

2.1) i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti ultrasessantacinquenni, con reddito solo da pensione, intestatari dell'utenza domestica, con l'ISE in corso di validità rientrante nei parametri sotto indicati:

A. A. nucleo di n. 1 persona senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 9.288,67
B. nucleo di n. 1 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 20.250,25
C. nucleo di n. 2 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 14.642,77
D. D. nucleo di n. 2 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 28.396,67
E. nucleo di n. 3 persone senza abitazione in proprietà o usufrutto	€ 16.576,31
F. nucleo di n. 3 persone con abitazione in proprietà o usufrutto	€ 31.050,87

- per ogni ulteriore componente oltre il terzo si incrementerà il limite di € 1.936,65=;

2.2) i cittadini in disagiate condizioni economiche assistiti in via continuativa e permanente, rientranti nella fattispecie prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione di contributi economici assistenziali per l'anno 2023 e beneficiari di contributi per un importo pari o superiore a € 500,00 nel corso del 2023, con l'ISE rientrante nei parametri di cui al precedente punto 2.1) anche se il reddito non deriva solo da pensione;

2.3) utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1 e all'articolo 27, comma 1 del TIBEG, all'articolo 22, comma 1 e all'articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all'articolo 3 del TIBSI; l'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo. Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari viene effettuato su richiesta presentata dall'utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di

ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

2.4) i componenti del nucleo familiare di cui ai punti 2.1) e 2.2), con riferimento al territorio nazionale, potranno essere proprietari o titolari di altro diritto reale, di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle eventuali pertinenze, nella quale devono risultare residenti, che non rientri nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e non titolari di altri immobili di categoria abitativa ovvero di terreni non pertinenziali o fabbricati di categoria A/10, C/1, C/3, C/4, C/5 e D.

Sono esclusi da questa esenzione i nuclei familiari titolari di diritto di proprietà, nuda proprietà o di altro diritto reale:

- a) su quote di edifici rientranti nelle categorie catastali sopra citate;
- b) su edifici diversi dall'abitazione principale, per una quota di possesso superiore ad 1/6;
- c) su terreni agricoli o su parte di essi il cui reddito dominicale sia superiore a € 10,00 anche derivante da più proprietà o da quote parte di proprietà;
- d) su aree edificabili non pertinenziali;

2.5) la scadenza per la presentazione delle domande di esenzione di cui al punto 2) è fissata entro il 30 giugno 2024;

2.6) di dare atto che gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al punto 2), devono essere iscritti in bilancio come autorizzazione di spesa;

3) **di stabilire** le scadenze per il pagamento della TARI relativa all'anno 2024 nelle seguenti date:

1^ rata	31 maggio 2024	totale ovvero acconto 1/3
2^ rata	30 settembre 2024	(secondo acconto 1/3)
3^ rata	31 dicembre 2024	(saldo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 21/12/2023

Il Responsabile Servizi finanziari
FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)